



*Quando e come
scaricare
i premi di assicurazione*

A cura della Dott.ssa Manuela Mameli



Spesso ci si chiede: *il premio assicurativo può essere “scaricato” dal reddito?*

Prima di rispondere a questa domanda è importante chiarire cosa s'intende, in termini fiscali, con il verbo “scaricare”, in questo caso, il premio assicurativo.

La normativa fiscale italiana permette di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche determinate spese considerate di “rilevanza sociale”, tra le quali rientrano appunto, i **premi di assicurazione**.

Questo beneficio fiscale viene però riconosciuto in percentuale e secondo condizioni precise che esaminerò più in dettaglio.

Quindi rispondiamo alla domanda dicendo:

Si, è possibile “scaricare” una percentuale del premio assicurativo pagato, se rispetta determinati requisiti previsti dalla legge.

Più precisamente è possibile detrarre dall'imposta lorda la percentuale del 19% del premio pagato *nell'anno di riferimento della dichiarazione*; questo significa che devo dichiarare il premio pagato, per esempio nel 2005, nella dichiarazione dei redditi del 2006. Poiché vige il c.d. principio di cassa bisognerà sempre considerare la data (o meglio l'anno) di pagamento dell'assicurazione a prescindere dalla competenza del premio.

Mi spiego meglio con un esempio:

Il giorno 30 giugno 2005 pago un premio riferito al periodo 01 luglio 2005 – 30 giugno 2006. Dovrò dichiarare il suddetto premio, interamente, nella dichiarazione del 2006 (730/2006 o Unico 2006) riferita ai redditi del 2005, anche se il premio pagato copre una parte del 2006.

Quali premi di assicurazione si possono “scaricare”?

Per rispondere a questa domanda bisogna considerare quando è stato stipulato o rinnovato il contratto di assicurazione.

Infatti:

Vai al sito: <http://www.misterfisco.it> o al sommario <http://www.misterfisco.it/saggi/saggi.asp>

© Misterfisco 2001 - 2006. Tutti i diritti sono riservati, è vietata anche la riproduzione parziale



- a) Se i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni si riferiscono a contratti assicurativi stipulati o rinnovati *entro il 31 dicembre 2000*, danno diritto alla detrazione Irpef del 19% anche se sono versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa a questi premi assicurativi è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- b) Se invece i premi si riferiscono a contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° Gennaio 2001 sono detraibili i premi per le assicurazioni che prevedono il rischio morte, di invalidità permanente superiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. In questo caso la detrazione spetta a condizione che la compagnia di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Nel caso di polizze c.d. "miste" è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopraindicati.

Sia con riferimento al punto a) che al punto b), l'importo massimo detraibile è di 1.291,14 euro, a prescindere dal numero di assicurazioni stipulate.

I premi di assicurazione per dare il diritto alla detrazione, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel suo interesse. Questo significa che il *contraente* e l'*assicurato* coincidono nella persona del soggetto che fa la dichiarazione.

E' comunque previsto, dal legislatore italiano, che la detrazione spetta anche se il premio è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico a condizione che il contribuente/*contraente* stipuli un contratto in cui figuri come *assicurato* il familiare a suo carico, fermo restando il limite complessivo (pari a euro 1.219,14) sul quale calcolare la detrazione.

Consiglio pratico

Dalle considerazioni fatte è quindi importantissimo considerare vari aspetti, prima di stipulare *nuovi* contratti di assicurazione, per poter usufruire di importanti vantaggi fiscali.

Prima di tutto occorre rispettare le condizioni indicate nel punto b) di cui sopra (in quanto le *nuove* assicurazioni saranno necessariamente stipulate dopo il 1° Gennaio 2001) ma bisognerà anche prestare la dovuta attenzione alle figure del *contraente* e dell'*assicurato* nel caso in cui esse non siano rappresentate dalla stessa persona.

Questo significa che se, per esempio, un genitore volesse stipulare un'assicurazione per un figlio dovrà prima di tutto stabilire se quest'ultimo è a suo carico, cioè se durante l'anno non percepirà un reddito superiore ai 2.840,51 euro. Infatti nel caso in cui il figlio dovesse

Vai al sito: <http://www.misterfisco.it> o al sommario <http://www.misterfisco.it/saggi/saggi.asp>

© Misterfisco 2001 - 2006. Tutti i diritti sono riservati, è vietata anche la riproduzione parziale



percepire un reddito superiore a quello stabilito come “tetto massimo” per essere considerato a carico, il premio pagato non potrà essere “scaricato” né dal genitore, in quanto l’assicurato non è una persona a suo carico, né dal figlio, in quanto non è contraente del contratto di assicurazione.